



2039
20/12/13

COMUNE DI CASTELBUONO

(Provincia di Palermo)

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
Codice Fiscale: 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **60** del Registro - Seduta del **26.11.2013**

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

L'anno **duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore 19,00 nella Residenza Municipale, presso la "Sala delle Capriate" ubicata nell'ex Convento di Santa Venera (Badia) di Via Roma si è riunito in sessione ordinaria di convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	PISCITELLO	MAURO	Assente
2)	CAPUANA	FABIO	Presente
3)	MAZZOLA	ANNAMARIA	Presente
4)	CALI'	LAURA	Presente
5)	CUCCO	GIOVANNA	Presente
6)	LETA	SANTO	Presente
7)	MAZZOLA	PIETRO	Presente
8)	PITINGARO	GIUSEPPE	Presente
9)	CUSIMANO	ANNALISA	Presente
10)	CASTIGLIA	ROSARIO	Presente
11)	CICERO	MARIO	Presente
12)	ALLEGRA	GIOACCHINO	Assente
13)	MARGUGLIO	VINCENZO	Presente
14)	GENCHI	GIUSEPPE	Assente
15)	FIASCONARO	GIUSEPPE	Presente

Totale presenti N. 12

Totale assenti N. 3

Presiede la **Dott.ssa Cucco Giovanna** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e partecipa il Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Dott. Rosario Bonomo**



COMUNE DI CASTELBUONO

Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(TARES)

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex- eca);

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Castelbuono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data (TARSU);

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti esui servizi (TARES);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. ...";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, ele tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

VISTE le linee guida per la predisposizione del regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO l'art. 5 comma 2 del D.L. 102/2013 che abroga il comma 19 dell'art. 14 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO, pertanto, che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale, diverse da quelle espressamente indicate dall'art. 14, non devono essere finanziate da apposita autorizzazione di spesa e la minore copertura dei costi del servizio rifiuti che ne deriverà può essere ripartita tra tutti i contribuenti;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;


PROPONE DI D E L I B E R A R E

Per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) Di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Castelbuono lì 16/10/2013

Il Responsabile del II settore
D.ssa Provvidenza Capuana





COMUNE DI CASTELBUONO
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 applica e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modifiche, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2

GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, al fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5.

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree di fatto non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione

semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale occupi o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obgettive condizioni di inutilizzabilità (inagibili inabitabili, diroccati) anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) le unità Immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARES i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

4. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, stalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	60%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella

prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita - per tutte le unità immobiliari e per le aree scoperte- dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu .

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C che per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti(scale, androni, locali lavanderia ed in genere tutte le parti dell'edificio necessari all'uso comune). Qualora la relativa superficie non risulti indicata, in modo esplicito , dagli occupanti o detentori degli alloggi, nella denuncia originaria o di variazione la tassa viene determinata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli stessi di un a quota, come sotto determinata, in ragione inversa del numero dei condomini, salvo eventuali successivi accertamenti:

- fabbricati aventi fino a 2 condomini quota aumento 10%
- fabbricati aventi fino a 8 condomini quota aumento 6%
- fabbricati aventi oltre 8 condomini quota aumento 2%

ART. 9

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di Investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli Interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di

gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in bimestri, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del bimestre in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata. In caso di occupazione iniziata o cessata in un giorno qualsiasi del bimestre, il bimestre stesso sarà contabilizzato per intero.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del bimestre di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per i box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza è stabilita determinando il numero degli occupanti in relazione al numero di potenziali veicoli presenti, secondo i criteri di seguito precisati, salvo prova contraria:

Superficie del box	N. occupanti attribuito
Mq fino a 9999	Un occupante

ART. 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
2. Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:
 - a) all'intestatario scheda anagrafica;
 - b) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
 - c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano

utenze non domestiche

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità'.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio 2013, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata.

3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

ART. 16

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

3. Non si applica la maggiorazione di cui all'art.29.

ART. 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

- a) Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- b) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- c) Le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- d) Le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
- e) Le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
- f) Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
- g) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno .

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%.

In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

ART.18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

3. L' amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

ART. 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, per ciascuna zona di decentramento saranno deliberate a valere dall'anno successivo, riduzioni della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 10%, in proporzione all'incremento di almeno il 20% dei risultati raggiunti certificati dal gestore del servizio e asseverate da ciascun Consiglio di zona.

ART. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

ART.21

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40%

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto, con applicazione dell'intera quota fissa e di una percentuale della tariffa variabile stabilita come segue:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche. La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza

Urbana ed al Settore Finanze ed oneri tributari . Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 22.

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:

- nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS;
- le persone assistite in modo permanente dal Comune;
- soggetti con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dall'art. 4 del d.lgs. 29.4.1998 n.124 e limitatamente ai locali direttamente adibiti ad unica abitazione principale e con l' esclusione di quelli subaffittati.

Per la determinazione dell'esenzione si utilizzano i coefficienti che identificano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti maggiore di uno.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare la denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione

4. Le esenzioni di cui al presente articolo comportano una minore copertura dei costi del servizio rifiuti ed è ripartita tra tutti i contribuenti.

5. Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

ART. 24

MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica la maggiorazione per i servizi comunali indivisibili, prevista dall'articolo 14, c. 13, D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla lettera c) art. 10 comma2 del D.L 35/2013.
2. L'importo della maggiorazione sarà comunicato nell'invito di pagamento riferito a ciascuna annualità tributaria.
3. La maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra la tariffa vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
4. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 25

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto.
 - g) Le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;

h) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;

nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza,

codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- g) l'indirizzo P.E.C.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata.

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. E' fatto obbligo alle società o imprese di presentare la dichiarazione per via telematica o mediante posta certificata.

6. Il comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.

ART. 27

POTERI DEL COMUNE

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:

- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 28

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall'ente, se non diversamente disciplinato.

4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione commisurata all'entità del debito complessivo e sino ad un massimo di 24 rate mensili, oltre agli interessi legali correnti, secondo quanto disposto all'articolo 30 comma 6.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29.

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D. Lgs. n. 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare per le utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione;

4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di euro 100 fino ad una massimo di

quattro unità immobiliari.

5. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari, si applica la sanzione amministrativa di euro 500.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

7. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti Inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento dirigenziale.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'ente e indicata nel provvedimento precedente o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente, con il tributo dovuto per l'anno successivo o per altri cespiti dello stesso soggetto.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

7. Nel caso in cui non si ottemperi entro i termini previsti all'invito al pagamento inviato

per posta ordinaria verrà notificato atto di liquidazione contenente la pretesa della sola tassa, maggiorata delle spese di spedizione. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni di questo ultimo avviso si procede con l'atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Infine, sono avviate le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.

8. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per il pagamento degli avvisi di accertamento. Il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto.

Se l'importo è superiore a 10.000 EURO, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a 10.000 euro, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

9. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) Il carico non può essere più rateizzato.

8. le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

Fino ad € 200,00 nessuna rateazione;

Da € 200,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;

Da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;

Da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili;

Da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;

Oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

ART. 31

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, salvo diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e avendo come obiettivo la semplificazione degli adempimenti, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARES dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ART. 33

IMPORTO MINIMO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 34

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.50 del 13/08/2012 e sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le norme del regolamento per la gestione dei rifiuti in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite, con particolare riferimento a: classificazione dei rifiuti, costi di gestione, modalità di presentazione e approvazione del piano finanziario, applicazione delle riduzioni.

2. Le norme del regolamento generale delle entrate in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite.

ART. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani solidi urbani interni, conservano validità anche ai fini

dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 37

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, contestualmente all'ultima rata.
2. Per le occupazioni e le variazioni da comunicare con riferimento alla data del primo gennaio 2013 l'obbligo dichiarativo decorre a far tempo 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente regolamento.
3. Per le occupazioni e le variazioni indicate nel comma precedente non si applica la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione purchè la stessa sia presentata agli uffici entro il termine del 20 gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico In genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
27. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
28. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

15388

Comune di Castelbuono

Collegio dei revisori

Verbale n. 29 del 20/11/2013

Parere sul bilancio di previsione 2013 Parere regolamento comunale Tares Parere sul riconoscimento debiti fuori bilancio

L'anno duemilatrecento tredici il giorno venti del mese di novembre alle ore 9.30 presso la Sede Municipale si è adunato il Collegio dei Revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 67 del 12/09/2011, con la presenza dei Sig.ri:

Presidente Castagna Dott. Francesco Paolo

Revisore Spallino Dott. Michele

Revisore Toscano Dott. Vincenzo

Il Collegio dei Revisori

Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 14/11/2013 e nella presente ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

all'unanimità di voti

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, del Comune di Castelbuono che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.


Vengono inoltre esaminate le seguenti proposte di deliberazione:

- A) la n. 27 del 25/10/2013 predisposta dal Responsabile del II settore afferente il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e quella relativa al piano finanziario ed annesse tariffe Tares;
- B) Il Riconoscimento del debito fuori bilancio Ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Sez distaccata di Cefalù - relativamente al contenzioso iscritto al n. 263/2012 R.G. promosso dalla Sig.ra Turrisi Nicolina contro Comune di Castelbuono di cui alla proposta di deliberazione n. 26 del 11/10/2013 predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso;

Preliminarmente, ed in riferimento al punto sub A) si segnala che con l'introduzione dell'art. 3 del D.lgs. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012 l'organo di revisione dell'ente locale rilascia pareri, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, su "...7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" nonché nell'ipotesi di pareri espressamente richiesti dalla legge. Le proposte sopra richiamate rientrano nella nuove fattispecie introdotte nell'art. 239 del Tuel.

Nello specifico passando ad esaminare la proposta sub A) relativa al "Regolamento Comunale per l'istituzione ed applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)" il Collegio: - vista la proposta di deliberazione n. 27 del 25/10/2013 afferente il regolamento tares e quella afferente il Piano Finanziario propedeutico alla elaborazione delle tariffe Tares 2013, predisposte dal Responsabile del II settore, preso atto dei relativi pareri **favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'Ufficio**, rileva, dapprima, come lo stesso regolamento presenti una ampia rispondenza alle regole amministrative introdotte dalle norme di legge, le quali sono sempre più votate a realizzare quel c.d. "Federalismo Fiscale" di cui proprio il potere regolamentare ne costituisce la sintesi, mentre nel merito evidenzia come il suddetto regolamento si presenta organico e complessivamente armonico, essendo oltretutto redatto in conformità alle linee guida predisposte dal Dipartimento delle Finanze, e che il Piano Finanziario evidenzia il costo complessivo stimato dall'Ufficio a cui il l'Ufficio, nel pieno rispetto della normativa, elabora le relative tariffe a totale copertura della spesa prevista, sul punto all'unanimità **esprime parere tecnico favorevole**. Ciò non di meno, il Collegio, con chiaro intento propositivo formula le seguenti osservazioni e suggerimenti:

1. all'art. 6 del regolamento in parola rubricato "**Soggetti Passivi**" si suggerisce di sostituire le parole "...occupi o detenga" con "...*chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 5*". Proprio l'art. 5, infatti, nell'indicare qual è il presupposto per l'applicazione del tributo, individua espressamente il "*possesso, la detenzione o l'occupazione*". Con la suddetta modifica, quindi, che esplicita meglio il presupposto impositivo si potrebbe evitare un inutile contenzioso in seno alla corretta qualificazione di posizioni giuridiche passive afferenti il tributo;
2. all'art. 7 del regolamento rubricato "**Esclusioni**" si suggerisce di inserire il comma 3 bis con cui stabilire espressamente che "*Nel caso sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato ed accertato il conferimento oltre all'applicazione di interessi e sanzioni*". Sempre in seno all'art. 7 nella parte in cui prevede l'applicazione di coefficienti forfetari per quei casi in cui risulterebbe estremamente difficile effettuare con esattezza la separazione tra la produzione di rifiuti urbani e speciali, si suggerisce la possibilità di rivedere alcune delle percentuali di riduzione indicate nella relativa tabella, al fine di ottimizzare le medesime riduzioni;
3. all'art. 8 del regolamento rubricato "**Superficie degli immobili**" si suggerisce di cassare dal primo comma la parte che recita "*In sede di prima applicazione del tributo*" stante la mancata indicazione, nello stesso articolo, di qualsivoglia ulteriore metodo di identificazione della superficie tassabile;
4. all'art. 12 del regolamento rubricato "**Periodi di applicazione del tributo**", che provvede ad operare una espressa suddivisione bimestrale dei periodi impositivi, il collegio segnala la manifesta gravosità del criterio suddetto nel far sorgere ciascuna posizione debitoria in capo ai contribuenti sempre e comunque sin dall'inizio del bimestre, a prescindere dall'effettivo giorno di insediamento dello stesso. Si suggerisce una articolazione giornaliera.
5. all'art. 14 rubricato "**Occupanti le Utenze domestiche**" si suggerisce di aggiungere al secondo periodo del primo comma la seguente specifica "*per più di sei mesi*" stante il coordinamento con il terzo comma dell'art. 6 del regolamento in parola, che espressamente esclude dal tributo le occupazioni brevi di durata appunto inferiore a sei mesi;
6. all'art. 19 rubricato "**Riduzioni per utenze domestiche**" si suggerisce di tenere in considerazione la possibilità di operare riduzioni anche ai c.d. "nuclei familiari monoparentali", oltre a cassare dal quarto comma la parte in cui si parla di



"*asseyerazione de ciascun Consiglio di zona*" non essendo di fatti istituiti in ambito comunale;

7. all'art. 27 rubricato "**Poteri del Comune**" si suggerisce di prevedere espressamente con l'aggiunta del comma 3 bis attraverso cui prevedere che "*in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione dell'imponibile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all' art. 2729 c.c.*";
8. all'art. 35 rubricato "**Entrata in vigore e abrogazioni**" si suggerisce di indicare espressamente la data del 01 gennaio 2013.

Passando ad esaminare il punto sub B) relativo al Riconoscimento del debito fuori bilancio. "Ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese - Sez distaccata di Cefalù - relativamente al contenzioso iscritto al n. 263/2012 R.G. promosso dalla Sig.r a Turrisi Nicolina contro Comune di Castelbuono"

Il collegio:

- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. n. 26 del 11/10/2013 predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso e sottoposta all'organo di revisione in data 30/10/2013;

- Visto l'art. 194 del TUEL comma 1 lett.a);

- Esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

- Verificato che vengono rispettati i requisiti di legittimità per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuti nell'art. 194 del TUEL;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto la L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91;

All'unanimità,

Esprime

Parere favorevole sulla regolarità della proposta di deliberazione di cui sopra.

Il Collegio ricorda all'Amministrazione l'**obbligatorietà** a trasmettere la documentazione relativa di cui all'oggetto alla Procura generale della Corte dei Conti, al fine di permettere l'accertamento di eventuali responsabilità.

Le operazioni vengono chiuse alle ore 18.00 con sottoscrizione del presente verbale.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Il Presidente

Dr. Francesco Paolo CASTAGNA

Il Revisore

Dr. Michele SPALLINO

Il Revisore

Dr. Vincenzo TOSCANO



COMUNE DI CASTELBUONO
PROVINCIA DI PALERMO

C.A.P. 90013

C.F. 00310810825

Prot. n. 14390 del 25/10/2013

Oggetto: Trasmissione copia proposta di deliberazione n.ro 27 del 25/10/2013

Al Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti Dott. Francesco Paolo Castagna
S E D E

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio
S E D E

Si trasmette, in allegato, copia della proposta di deliberazione n.ro 27 del 25/10/2013 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" al fine di acquisire il parere di competenza ai sensi dell'art.77 del vigente Regolamento di Contabilità.


Distinti saluti.

Il Segretario Generale.
(Dott. Rosario Bonomo)

PER RICEVUTA

25.10.2013

[Handwritten signature]



- Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il/La sottoscritto/a..... Responsabile del Settore.....

-Visto l'art. 49 del TUEL n.267/2000 come sostituito dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;


-Visto l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, il 21/10/2013


Il Responsabile del Settore

- Parere in ordine alla regolarità contabile

La/Il sottoscritto/a.....Responsabile del Settore Economico-Finanziario

-Visto l'art.49 del TUEL n.267/2000 come sostituito dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;

-Visto l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

-Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere favorevole

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta cui trattasi.

Castelbuono il 21/10/2013


Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario



COMUNE DI CASTELBUONO

Prot. N°

del

Al Presidente del Consiglio comunale
SEDE

Emendamento tecnico allo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Il Responsabile del Settore finanziario

Visto lo schema del Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 29 del 20/11/2013 in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 27 del 25/10/2013 avente ad oggetto l'approvazione del suddetto regolamento;

Ritenuto necessario ed opportuno accogliere i suggerimenti espressi dal Collegio e al contempo apportare delle modifiche ritenute necessarie dall'Ufficio al fine di formulare in modo chiaro e inequivocabile il dispositivo di alcuni articoli regolamentari;

PROPONE

Di emendare l'art. 5 cassando la lettera c) del comma 3;

Di emendare l'art. 6 del regolamento nel modo che segue: sostituire le parole ".....occupi o detenga" con "... chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 5";

Di emendare l'art. 7 inserendo il comma 3 bis formulato nel modo che segue:

Nel caso sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato ed accertato il conferimento oltre all'applicazione di interessi e sanzioni"

Di emendare l'art. 12 "Periodi di applicazione del tributo" sostituendo il dettato regolamentare con il seguente:

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio

Di emendare l'art. 19 così come segue:

- al comma 1 lettera a) sostituire le parole " non superiore a 183 giorni nell'anno solare" con le parole " all'interno del centro abitato";

- al comma 4 dopo la frase per ciascuna zona di decentramento sostituire la parola " saranno" con "potranno" ed all'ultimo capoverso cassare le parole " e asseverate da ciascun Consiglio di zona".

Di emendare l'art. 20 nel modo che segue: sostituire il dettato dell'art. 20 con il seguente:

Ai locali, diversi dalle abitazioni utilizzati per attività commerciali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa alle seguenti condizioni:

1. la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana;
2. l'uso stagionale dovrà essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

Di emendare l'art.27 inserendo il comma 3 bis formulato nel modo che segue:



In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione dell'imponibile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c."

Di emendare l'art. 35 del regolamento inserendo il comma bis formulato nel modo che segue:
Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

Castelbuono, 26/11/2013

*Sig. Esp. parere tecnico-contabile
favorevole*


Il responsabile del II Settore
(dott.ssa Providenza Capuana)

*La copia viene fornita
al piano contabile
per il versamento
della somma di Euro 100,00
a favore della
Cassa di Castelbuono*
  



GRUPPO CONSILIARE
L'ULIVO per Castelbuono
con *UNIONE CIVICA DI CENTRO*

**PREGIUDIZIALE CONTRO L'INTRODUZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)**

*(articolo 17 del Regolamento dei lavori consiliari -
seduta del Consiglio comunale 26 novembre 2013)*

Il regolamento iscritto all'ordine del giorno e proposto dall'Amministrazione comunale introduce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge 201 del 2011. La disciplina di detto tributo, che sostituisce la tassa di smaltimento dei rifiuti, prevede, in particolare, l'integrale copertura del costo del servizio a carico degli utenti ed un complesso meccanismo di determinazione della tariffa non governabile dall'organo decisorio. Nell'anno 2012 la copertura del costo del servizio è stato pari all'84,25%. E' un tributo destinato a scomparire per essere sostituito con ^{una} altra forma di entrata; in altre parole, nasce e muore nell'anno 2013. Nell'anno in corso, peraltro, gli utenti sono gravati da una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, riservata allo Stato.

L'articolo 5, comma 4 *quater*, ha disposto una deroga alla disciplina della TARES, dando la facoltà ai Comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri applicati nel 2012 (cioè, sulla base della TARSU) e prevedendo la copertura della percentuale dei costi non coperti dal gettito richiesto agli utenti, attraverso il ricorso a risorse del bilancio comunale.

Questo gruppo consiliare, in più circostanze a partire dal mese di agosto, quando ancora non era peraltro conosciuta la norma che ha dato facoltà di deroga alla TARES, ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione comunale e del Consiglio stesso, sul rischio di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, non sostenibile in una situazione di crisi e di scarsa disponibilità di liquidità da parte di cittadini ed imprese.

Il Sindaco, sollecitato dal responsabile del settore economico-finanziario, con una direttiva di due righe, senza alcuna motivazione, ha disposto che si applicassero le tariffe TARES.

La proposta di tariffe che è stata elaborata e che sarà oggetto del successivo punto all'ordine del giorno comporterà un aumento dell'importo pagato lo scorso anno per il 64% (quasi i due terzi) delle famiglie castelbuonesi dall'8% al 66%. Mentre oltre un terzo delle imprese subiranno un aumento dal 2% al 317% e le restanti imprese goderanno di una riduzione dall'1 al 61%. Con una sproporzione ingiustificata a fronte di una immutata qualità del servizio ricevuto.


In ogni caso, con un impatto complessivo non accettabile, soprattutto perché tale incremento delle tariffe, che semmai dovrebbe avvenire con gradualità, è dovuto ad un incremento del costo del servizio dovuto alla disciplina della TARES che carica direttamente all'utenza costi che prima non lo erano e alla mancata riduzione dei costi operativi di gestione, tanta auspicata e promessa in campagna elettorale, quanto disattesa alla prova dei fatti.

Tanto premesso, il Gruppo consiliare L'Ulivo per Castelbuono,


pone questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento dei lavori consiliari, affinché non sia discusso l'argomento e, conseguentemente, non sia introdotta la Tares e poter aderire alla deroga alla continuazione dell'applicazione della TARSU. La quale non comporterà l'aggravio d'imposta come rappresentato, con una più equilibrata distribuzione del carico tributario. Ciò, al fine di pervenire all'obiettivo che riteniamo essere l'interesse principale dei cittadini e delle imprese castelbuonesi ed al quale è chiamato il Consiglio comunale, assumendosene direttamente la responsabilità di fronte ad essi.

I consiglieri proponenti

Fiasconaro



Allegra




Cicero



Genchi

Marguglio



Interventi relativi alla deliberazione **n.60 del 26 novembre 2013** avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola al **cons.Fiasconaro** il quale da lettura del documento relativo alla pregiudiziale sull'argomento in discussione, che si allega e del quale chiede la votazione.

A norma del Regolamento **il Presidente del C.C.** pone in votazione la richiesta e ne proclama l'esito:

- Consiglieri presenti e votanti 12: favorevoli 3; contrari 8 (gruppo di maggioranza); astenuti 1 (Capitana F.)

Sull'argomento interviene quindi **Il Sindaco** che relaziona in merito affermando con forza quanto sia sempre molto pesante e doloroso aumentare le tasse e le imposte comunali soprattutto, come nel caso specifico, quando sono le norme statali ad imporre l'adempimento sul reintegro della TARSU che non prevede ad esempio di togliere la quota dello 0,30 centesimi che il Comune incassa quale esattore a favore dello Stato.

Evidenzia quindi che coloro che governano una realtà locale hanno comunque la precisa responsabilità nei confronti dei cittadini e dell'intera comunità di salvaguardare il mantenimento dei servizi fondamentali compatibilmente con le entrate comunali che devono comunque essere garantite. Si sofferma quindi sulle singole specificità della TARES applicate nel Comune di Castelbuono soprattutto sugli effetti delle ricadute sui nuclei familiari e sulle utenze produttive. Evidenzia quindi che nonostante i tentativi tecnico-contabili per bilanciare la redistribuzione del peso tariffario l'Amministrazione Comunale non poteva sottrarsi all'obbligo di legge né poteva evitare nel bilancio la previsione dell'entrata relativa alla TARES. In risposta alle affermazioni che le Autorità a livello nazionale pubblicizzano di procedere localmente al taglio della spesa, chiede con sarcasmo cosa ancora è possibile tagliare tra le spese del proprio Comune quando i bilanci dei Comuni non sono più solidi tali da non poter prevedere l'imposizione locale. Il disagio con il quale si chiedono sacrifici, afferma il Sindaco, è comunque compensato dalla forte responsabilità che deriva dall'approvazione del Regolamento oggetto di discussione. Conclude il proprio intervento auspicando il recupero di un forte senso dello Stato, da parte dell'intera comunità in cui si vive e di solidarietà per i più deboli per cui i concittadini capiranno lo sforzo dell'Amministrazione Comunale.

Il cons. Fiasconaro, pur affermando che la situazione del Paese è effettivamente drammatica, evidenzia che quanto sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica devono adottare scelte coerenti con quanto si dichiara. Nel merito evidenzia che la proposta formulata dal gruppo di minoranza non vuole essere una scelta poco responsabile, ma non può accettare che sulla pregiudiziale proposta non si è proceduto ad alcun confronto e discussione. Ricorda quindi che la scelta di procedere in merito da parte dell'Amministrazione Comunale era comunque stata fatta già il tre ottobre scorso e da quel giorno non si è mai cercata una fattiva collaborazione con il gruppo di minoranza; il sistema che oggi viene proposto, afferma il consigliere, è un sistema chiuso e bloccato ad ogni eventuale cambiamento complessivo, mentre la redistribuzione tariffaria prospettata dal Sindaco può essere solo fumo negli occhi per circa 3900 famiglie che riceveranno invece un grosso aumento delle tariffe. Chiede quindi al Sindaco di dire perché ritiene una scelta imprescindibile l'introduzione della TARES come oggi viene proposta e ricordando che la riduzione dei trasferimenti dello Stato, cui il Sindaco si riferisce, era già nota da tempo. Nel merito ricorda che lo scopo della pregiudiziale era quello di chiedere trasparenza soprattutto nell'evidenza che con il sistema di calcolo proposto alquanto penalizzante non si fanno scelte serie per cui annuncia che il gruppo di minoranza non presenterà alcun emendamento su scelte che ritiene sbagliate e che ricadranno sui cittadini. Conclude affermando che la responsabilità è tutta della maggioranza che è solamente capace di governare con un metodo palesemente sbagliato e che non ha mai coinvolto seriamente il gruppo di minoranza.

Il cons. Letta, evidenzia che la pregiudiziale proposta prevede solamente la sostituzione della TARES con la TARSU, senza entrare nel merito dell'intera problematica e soprattutto sui risvolti nel bilancio di previsione. Anch'egli sottolinea l'estrema difficoltà dell'Amministrazione Comunale nel procedere all'istituzione della tassa che non è certamente sinonimo di leggerezza ma di responsabilità, soprattutto per coloro che sono chiamati ad amministrare una realtà locale che oggi più di prima deve affrontare quotidianamente numerose problematiche in assenza di adeguati trasferimenti erariali.

Il cons. Cicero, ribadisce come l'argomento in discussione sia effettivamente delicato i cui risvolti

peseranno nei prossimi anni ma non può non affermare che l'Amministrazione Comunale ha affrontato con leggerezza e superficialità senza alcun coinvolgimento l'intera problematica. Nel merito del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti afferma che certamente in questi ultimi tempi si sono verificati degli ulteriori aumenti dei costi. Esterna quindi la disponibilità del gruppo di minoranza ad essere coinvolta perché si possa incidere con proposte serie e concrete nella riduzione delle spese relative alla gestione del servizio e sollecita infine l'Amministrazione ad un maggiore coinvolgimento del Consiglio Comunale che spesso non è messo nelle condizioni di poter formulare serie e costruttive proposte.

Il **Presidente del Consiglio**, ultimato il dibattito, dà lettura e pone in votazione l'allegato emendamento tecnico proposto dal Responsabile del Settore Finanziario

(Si assentano le consigliere Mazzola Anna Maria e Cusimano) pr 10

Per dichiarazione di voto il capogruppo di minoranza **Fiasconaro** annuncia il voto contrario.

Esito della votazione: favorevoli 6 - contrari 3 (gruppo di minoranza) - astenuti 1 (Capuana F.)

Il **cons. Fiasconaro**, prima che venga indetta la votazione finale sull'intero Regolamento, a nome del gruppo di minoranza, esprime forte contrarietà alla proposta complessiva relativa all'approvazione del Regolamento cui trattasi e per protesta annuncia che il gruppo di minoranza abbandona l'aula.

Proceduto quindi alla verifica del numero legale, il **Presidente del C.C.** alle ore 0,10 constatato che sono presenti in aula n.7 consiglieri comunali, rileva che è venuto meno il numero legale e rinvia pertanto la seduta di un'ora.

Alle ore 1,10 del 27/11 sono presenti in aula 8 consiglieri comunali: (Cucco-Capuana-Mazzola Pietro-Mazzola A.Maria-Castiglia-Leta-Cali-Cusimano) per cui il **Presidente** riapre la seduta.

Viene sostituito il **cons. Marguglio**, assente, quale scrutatore con il **cons. Mazzola A. Maria**.

Dopo un breve intervento del Sindaco, viene posto in votazione dal **Presidente del C.C.** la proposta di Regolamento comprensiva dell'emendamento tecnico, precedentemente approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede:

VISTO il Regolamento cui trattasi costituito da n.37 articoli allegato "A";

VISTI i pareri tecnici e contabili espressi dal Responsabile del Settore Finanziario e dai Revisori dei Conti;

VISTO l'allegato emendamento tecnico proposto dal Responsabile del settore Finanziario;

VISTA la votazione sull'emendamento;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTO il vigente Regolamento dei lavori Consiliari;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

PRESENTI e votanti n.8 Consiglieri Comunali: (Cucco-Capuana-Mazzola Pietro-Mazzola A.-Castiglia-Leta-Cali-cusimano);

CON n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Capuana) espressi per alzata di mano, accertati dal **Presidente** con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

APPROVARE il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", con l'emendamento tecnico proposto dal Responsabile del settore Finanziario testè approvato (all."B").

ALLEGATO "B".
APPROVATO



COMUNE DI CASTELBUONO
SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 applica e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modifiche, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2

GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività

agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 5.

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree di fatto non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tette, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione

semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da **chiunque nel territorio comunale ne realizzi il presupposto** di cui all'art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità (inagibili, inabitabili, diroccati) anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARES i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

3 bis Nel caso sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato ed accertato il conferimento oltre all'applicazione di interessi e sanzioni"

4. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge,

nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	60%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
TIPOGRAFIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge	20%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 8

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita - per tutte le unità immobiliari e per le aree scoperte- dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu .

2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C che per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti(scale, androni, locali lavanderia ed in genere tutte le parti dell'edificio necessari all'uso comune). Qualora la relativa superficie non risulti indicata, in modo esplicito , dagli occupanti o detentori degli alloggi, nella denuncia originaria o di variazione la tassa viene determinata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli stessi di un a quota, come sotto determinata, in ragione inversa del numero dei condomini, salvo eventuali successivi accertamenti:
 - fabbricati aventi fino a 2 condomini quota aumento 10%
 - fabbricati aventi fino a 8 condomini quota aumento 6%
 - fabbricati aventi oltre 8 condomini quota aumento 2%

ART. 9

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da

eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 13

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per i box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza è stabilita determinando il numero degli occupanti in relazione al numero di potenziali veicoli presenti, secondo i criteri di seguito precisati, salvo prova contraria:

Superficie del box	N. occupanti attribuito
Mq fino a 9999	Un occupante

--	--

ART. 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare .
2. Per le abitazioni di residenza, si opererà d'ufficio la voltura:
 - a) all'intestatario scheda anagrafica;
 - b) al convivente più anziano nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria;
 - c) al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto delle predette condizioni, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità'.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio 2013, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata.

3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Nelle unità Immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine

abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

ART. 16

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

3. Non si applica la maggiorazione di cui all'art.29.

ART. 17

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

- a) Le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- b) Le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;
- c) Le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- d) Le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
- e) Le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);

f) Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;

g) Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno .

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%.

In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, rilevanti a fini tributari.

ART. 18

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

3. L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

ART. 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, all'interno del **centro abitato** : riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato dei rifiuti, per ciascuna zona di decentramento **potranno** deliberate a valere dall'anno successivo, riduzioni della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 10%, in proporzione all'incremento di almeno il 20% dei risultati raggiunti certificati dal gestore del servizio.

ART. 20

RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni utilizzati per attività commerciali , ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; la riduzione è concessa alle seguenti condizioni:

la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana;

l'uso stagionale dovrà essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

ART.21

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura non superiore al 40%

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto, con applicazione dell'intera quota fissa e di una percentuale della tariffa variabile stabilita come segue:

a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche. La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. Le condizioni di fatto al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Finanze ed oneri tributari . Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

ART. 22.

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:

- nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS;
- le persone assistite in modo permanente dal Comune;
- soggetti con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dall'art. 4 del d.lgs. 29.4.1998 n.124 e limitatamente ai locali direttamente adibiti ad unica abitazione principale e con l'esclusione di quelli subaffittati.

Per la determinazione dell'esenzione si utilizzano i coefficienti che identificano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti maggiore di uno.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova richiesta, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a mancare, l'interessato deve presentare la denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

4. Le esenzioni di cui al presente articolo comportano una minore copertura dei costi del servizio rifiuti ed è ripartita tra tutti i contribuenti.

5. Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza, purchè adeguatamente finanziate a norma del comma precedente.

ART. 23

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

ART. 24

MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica la maggiorazione per i servizi comunali indivisibili, prevista dall'articolo 14, c. 13, D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla lettera c) art. 10 comma 2 del D.L. 35/2013.
2. L'importo della maggiorazione sarà comunicato nell'invito di pagamento riferito a ciascuna annualità tributaria.
3. La maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra la tariffa vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
4. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 25

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- f) le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto.
- g) Le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
- h) I dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - 0 nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - 1 nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - 2 nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza ;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero

dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree

- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- g) l'indirizzo P.E.C.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata.

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. E' fatto obbligo alle società o imprese di presentare la dichiarazione per via telematica o mediante posta certificata.

6. Il comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.

ART. 27

POTERI DEL COMUNE

1. Al Funzionario designato dal Comune quale responsabile del tributo comunale sui rifiuti

e sui servizi sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:

- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni.

3 bis In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione dell'imponibile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..”

4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 28

ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con

aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall'ente, se non diversamente disciplinato.

4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione commisurata all'entità del debito complessivo e sino ad un massimo di 24 rate mensili, oltre agli interessi legali correnti, secondo quanto disposto all'articolo 30 comma 6.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29.

SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D. Lgs. n. 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare per le utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione;

4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di euro 100 fino ad una massimo di quattro unità immobiliari.

5. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari, si applica la sanzione amministrativa di euro 500.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

7. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due fino ad un massimo di quattro. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con provvedimento dirigenziale.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune con la forma di riscossione prescelta dall'ente e indicata nel provvedimento precedente o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere oggetto di conguaglio o di compensazione, fatta salva una diversa ed espressa indicazione del contribuente, con il tributo dovuto per l'anno successivo o per altri cespiti dello stesso soggetto.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

7. Nel caso in cui non si ottemperi entro i termini previsti all'invito al pagamento inviato per posta ordinaria verrà notificato atto di liquidazione contenente la pretesa della sola tassa maggiorata delle spese di spedizione. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni di questo ultimo avviso si procede con l'atto di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. Infine, sono avviate le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio di costi e spese di procedura a carico del contribuente.

8. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per il pagamento degli avvisi di accertamento. Il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto.

Se l'importo è superiore a 10.000 EURO, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente. Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a 10.000 euro, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

9. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:

- a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) Il carico non può essere più rateizzato.

8. le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

Fino ad € 200,00 nessuna rateazione;

Da € 200,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;

Da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;

Da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 9 rate mensili;

Da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;

Oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

ART. 31

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, salvo diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e avendo come obiettivo la semplificazione degli adempimenti, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARES dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ART. 33

IMPORTO MINIMO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 34

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione così come disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.50 del 13/08/2012 e sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le norme del regolamento per la gestione dei rifiuti in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite, con particolare riferimento a: classificazione dei rifiuti, costi di gestione, modalità di presentazione e approvazione del piano finanziario, applicazione delle riduzioni.

1 bis Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

2. Le norme del regolamento generale delle entrate in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogate e sostituite.

ART. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti definiti ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani solidi urbani interni, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 37

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, contestualmente all'ultima rata.
2. Per le occupazioni e le variazioni da comunicare con riferimento alla data del primo gennaio 2013 l'obbligo dichiarativo decorre a far tempo 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente regolamento.
3. Per le occupazioni e le variazioni indicate nel comma precedente non si applica la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione purchè la stessa sia presentata agli uffici entro il termine del 20 gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simili - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
27. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
28. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Il Consigliere Anziano
F.to Capuana Fabio

Il Presidente
F.to Giovanna Cucco

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Adfl _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Bonomo

Affissa all'Albo on-line il 05/12/2013

L'ADDETTO ALL'ALBO
F.to Corradino Antonio

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, legge 69/2009, sarà pubblicata all'Albo on-line comunale dal 05/12/2013 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Bonomo

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO
F.to Corradino Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Bonomo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUATIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 44/91

Castelbuono, li _____

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

COMUNE DI CASTELBUONO

La presente è divenuta esecutiva il 15/12/2013
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44/91.

Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo